

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005454/2018
alla Commissione**
Articolo 130 del regolamento
Rosa D'Amato (EFDD)

Oggetto: Fanghi in agricoltura

La direttiva 86/278/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 99/1992, nell'allegato IB, indica i valori limite dei metalli pesanti nei fanghi, per poterli riutilizzare in agricoltura.

L'Italia, nel recepire direttive sul danno ambientale e i siti contaminati, ha imposto concentrazioni soglia di contaminazione per metalli pesanti molto inferiori rispetto ai limiti indicati all'allegato IB di cui sopra.

Ciò crea confusione interpretativa, tanto che la Corte di Cassazione (sentenza n. 27985 del 6.6.2017) ha indicato che per l'uso dei fanghi in agricoltura vadano presi in considerazione i limiti relativi alla contaminazione dei suoli, anziché quelli previsti dall'allegato IB.

Nella direttiva 86/278/CEE, inoltre, non sono presenti altri importanti inquinanti, oltre i metalli pesanti, come gli idrocarburi, lasciando Stati membri e regioni in una situazione di disparità pericolosa per l'ambiente.

In Italia, la recente normativa fissa limiti sia per idrocarburi pesanti (affiancata dalla ricerca dei marker di cancerogenicità), sia per inquinanti assenti nella direttiva.

Può la Commissione verificare se:

- 1) Sia giunto il momento di aggiornare i contenuti della direttiva 86/278/CEE per omologare le condizioni di riutilizzo dei fanghi in agricoltura negli Stati membri?
- 2) Per il riutilizzo dei fanghi in agricoltura vadano applicati i limiti per i siti contaminati o quelli previsti dalla direttiva 86/278/CEE?